

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Anna Antonella Trotta

Dottore Commercialista

Napoli, li 14 aprile 2022

CIRCOLARE N.4/2022

In data 21.03.2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge n.21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina c.d. decreto “Ucraina”.

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Ragioniera

Ivan Cevoli

Ragioniere

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

1. Decreto Ucraina

Di seguito le principali novità:

- per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro annuale per lavoratore;
- per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, è stato introdotto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022;
- un credito d'imposta per le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle energivore), pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022;
- un credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022;
- l'incremento della misura dei crediti d'imposta per il secondo trimestre 2022 per le imprese energivore (dal 20% al 25%) e a forte consumo di gas (dal 15% al 20%);
- la previsione, per i crediti d'imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo sia al secondo trimestre 2022) e gasivore, del limite di utilizzabilità in compensazione entro il 31.12.2022, e della facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”;
- la possibilità di rinegoziare e ristrutturare i mutui agrari in essere al 22.3.2022, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni e con possibilità di accedere alla garanzia gratuita prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

2. Decreto “Sostegni-Ter” Convertito

In data 28.03.2022 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge n.25 che ha convertito in legge, con modificazioni il D.L. 27.01.2022 n.4 (c.d. decreto “Sostegni-Ter”). La legge è entrata in vigore il 29.03.2022.

Tra le novità, si segnalano le seguenti:

- il differimento dal 16.9.2022 al 16.10.2022 del termine per effettuare i versamenti di IVA, ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, del mese di gennaio 2022, che sono stati sospesi per i soggetti che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- è stata prevista l'estensione del contributo e del credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture turistico-ricettive di cui all'art. 1 del DL 152/2021 anche all'installazione di unità abitative mobili con determinate caratteristiche;
- è stata prevista la possibilità di cedere i crediti d'imposta per la ristrutturazione delle strutture turistico-ricettive e per la digitalizzazione delle agenzie viaggio, secondo le modalità previste per la cessione dei c.d. “bonus edilizi”;
- la proroga al 29.4.2022 del termine di trasmissione della comunicazione delle opzioni, relative alle detrazioni edilizie, di cessione del credito o sconto in fattura di cui all'art. 121 del DL 34/2020, riferite alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020;

3. Comunicazione dati locazioni brevi

Il provv. Agenzia delle Entrate 17.3.2022 n. 86984, modificando il precedente provv. 12.7.2017 n. 132395, concernente l'obbligo, in capo agli intermediari, di comunicare i dati delle locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL 50/2017, ha previsto che, nella citata comunicazione, gli intermediari dovranno inserire anche l'anno di riferimento, nonché i dati catastali degli immobili locati.

L'indicazione dell'anno di riferimento è immediatamente operativa, mentre l'indicazione dei dati catastali viene prevista, per il momento, come facoltativa: sarà obbligatoria “*a decorrere dalle comunicazioni relative ai dati riferiti all'anno 2023*”.

La comunicazione dei dati delle locazioni brevi deve essere predisposta e trasmessa attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito Internet ed eventualmente aggiornate con apposito comunicato.

4. Credito d'imposta per manifesti pubblicitari

Con il provv. 18.3.2022 n. 88902, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 100% la percentuale effettiva di fruizione del credito d'imposta riconosciuto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, di cui all'art. 67-bis del DL 25.5.2021 n. 73.

Ciascun beneficiario può visualizzare il *bonus* fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, con la ris. Agenzia delle Entrate 22.3.2022 n. 15 è stato istituito il codice tributo "6973".

5. Conservazione dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici

L'art. 7 co. 4-ter del DL 357/94 definisce l'obbligo di stampa per i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici entro il terzo mese dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; termine analogo anche per la conservazione elettronica.

6. Rimborsi tamponi Covid-19 riconosciuti dal datore ai dipendenti

Nelle ipotesi di rimborso dei tamponi ai dipendenti, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire la documentazione attestante il sostenimento della spesa mentre il lavoratore non potrà fruire della detrazione di cui all'art. 15 del TUIR.

Di conseguenza colui che riceverà il rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione del tampone e al tempo stesso presenterà una dichiarazione dei redditi precompilata, dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.

7. Detrazioni "edilizie" - Crediti d'imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati

Con la ris. 14.3.2022 n. 12, l'Agenzia delle Entrate:

- ha istituito i nuovi codici tributo, da indicare nel modello F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ex art. 121 del DL 34/2020;
- ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Crediti d'imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito

In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni "edilizie" IRPEF/IRES, nella formulazione risultante dalla conversione, prevede due ulteriori modalità di godimento del beneficio:

- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti "vigilati" (banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005);
- la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza

facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei “soggetti vigilati” di cui sopra.

8. Superbonus del 110%- IVA indetraibile per effetto del pro -rata

Con la risposta a interpello 15.3.2022 n. 118, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione di favore prevista nell'ambito del “superbonus del 110%” dall'art. 119 co. 9-ter del DL 34/2020, in base alla quale l'IVA indetraibile per effetto del pro-rata può essere computata come costo agevolabile ai fini del beneficio in parola, non trova applicazione in via analogica per le restanti detrazioni “edilizie”, non essendovi un'analoga previsione normativa in tal senso.

Opzione per lo sconto in fattura

Per le spese che accedono al superbonus del 110%, nel caso in cui il contribuente che determina l'IVA in base al meccanismo del pro- rata intenda optare per lo sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020, lo stesso potrà esercitare la sola opzione per il c.d. sconto “parziale”, prendendo esclusivamente in considerazione il corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA.

Per quanto riguarda, invece, la quota parte di IVA indetraibile (così come determinata in base al pro -rata definitivo dell'anno), il beneficiario potrà fruire del superbonus del 110% direttamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui il costo è stato sostenuto.

9. Enti del Terzo Settore

Pubblicazione dell'elenco degli iscritti all'anagrafe delle Onlus

Con il comunicato stampa del 28.3.2022, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la pubblicazione sul proprio sito Internet dell'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021. L'elenco è stato contestualmente comunicato al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Avvio delle procedure di iscrizione al RUNTS

In base all'art. 34 co. 2 del DM 106/2020, la pubblicazione dell'elenco era strumentale all'avvio delle procedure di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS. Conseguentemente, a decorrere dal 28.3.2022, gli enti con qualifica di ONLUS possono presentare la domanda di iscrizione tramite il portale del RUNTS.

Gli enti che, al 22.11.2021, risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale non devono effettuare la richiesta di iscrizione al RUNTS, in quanto rientrano nella procedura di migrazione automatica.

Termine finale per la presentazione delle domande

Il termine finale per la presentazione delle domande di iscrizione al RUNTS è fissato al 31 marzo del periodo d'imposta successivo al rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea (art. 101 co. 10 del DLgs. 117/2017).

Ove la domanda non sia presentata entro tale ultimo termine, l'ente che non proceda allo scioglimento sarebbe obbligato a devolvere il proprio patrimonio nei limiti dell'incremento maturato durante il periodo in cui è stato iscritto all'anagrafe unica (art. 34 co. 14 del DM 106/2020).

10. Principali Adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
19.04.2022	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2022; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: • in un'unica soluzione entro il 30.5.2022; • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022. A causa dell'emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è prorogato al 31.7.2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-<i>quater</i> del DL 228/2021 e circ. Agenzia delle Entrate 8/2022).
19.04.2022	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2022; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del

		DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022 non è di almeno 500,00 euro. A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni: • in un'unica soluzione entro il 30.5.2022; • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022
19.04.2022	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2022; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2022.
20.04.2022	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2021: • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; • di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • utilizzando il "modello polivalente".
26.04.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di marzo 2022, in via obbligatoria o facoltativa;

		• ovvero al trimestre gennaio-marzo 2022, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di marzo 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
29.04.2022	Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi	I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione sulla detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi di: • recupero del patrimonio edilizio • efficientamento energetico • adozione di misure antisismiche • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti • installazione di impianti solari fotovoltaici • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
30.04.2022	Versamento rate della "rottamazione delle cartelle" e/o del "saldo e stralcio"	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-ter") e/o al "saldo e stralcio" degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell'anno 2020, qualora non ancora effettuato.
30.04.2022	Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazione	I soggetti che alla data dell'8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all'Agente della Riscossione una nuova richiesta di rateazione. Al fine di accedere alla nuova dilazione non è necessario effettuare il versamento delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta.

30.04.2022	Rendiconto annuale delle ONLUS	Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito documento: • che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali; • in relazione all'anno 2021. L'omissione dell'adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.
	Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi	Gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto: • dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • in relazione all'anno 2021.
	Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche	Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto: • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile; • in relazione all'anno 2021.
30.04.2022	Compensazione crediti verso lo Stato	Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: • esercitare l'opzione, per l'anno 2022, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali e dei contributi previdenziali per i dipendenti; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.
02.05.2022	Dichiarazione annuale IVA	I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA: • relativa all'anno 2021 (modello IVA 2022); • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati). Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).

02.05.2022	Opzione liquidazione IVA di gruppo	Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2022 del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l'opzione: • all'Agenzia delle Entrate; • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2021 (modello IVA 2022).
02.05.2022	Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA	I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020 (modello IVA 2021); • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2021. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
02.05.2022	Imposta di bollo documenti informatici	I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo: • dovuta per l'anno 2021 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica; • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
02.05.2022	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2022. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

		Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
02.05.2022	Comunicazione compensi attività mediche e paramediche	Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2021: • l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all’interno delle proprie strutture; • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • utilizzando il modello “SSP”.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.


Dott. Giuseppe Signoriello